

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 aprile 2015
426.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

5-05353 Ruocco: Definizione del concetto di autonoma organizzazione ai fini del non assoggettamento all'IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un'apposita iniziativa di carattere normativo volta a chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive ai professionisti, artisti e piccoli imprenditori in attuazione dell'articolo 11, comma 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come già evidenziato in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo concernenti questioni in materia di IRAP, riferite più specificamente ai medici di famiglia, l'individuazione di specifici parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un'autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo.

Sul concetto di autonoma organizzazione, infatti, la Suprema Corte di Cassazione non è pervenuta a conclusioni univoche.

Invero, in relazione ai presupposti rilevanti ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, con particolare riguardo alla rilevanza dell'utilizzo di lavoratori dipendenti, anche con «mansioni d'ordine», le pronunce della giurisprudenza di legittimità richiamate dagli interroganti non possono, allo stato, considerarsi dirimenti ai fini della valutazione della questione in argomento, alla luce delle non conformi decisioni della stessa Corte di Cassazione in altre recenti decisioni (tra le altre, sentenze 17 ottobre 2014, n. 22017; 5 settembre 2014, n. 18749; 7 maggio 2014, n. 9790).

Proprio l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco è stata rilevata dalle stesse Sezioni tributarie della Suprema Corte che, nel mese di marzo 2015 (Sezione V, ordinanza 13 marzo 2015, n. 5040 e Sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6330) – preso atto dei contrastanti orientamenti venutisi a creare nella giurisprudenza di legittimità – hanno interessato il Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, delle questioni concernenti, tra l'altro, la rilevanza della presenza dell'utilizzo di lavoro altrui ai fini dell'integrazione del presupposto dell'autonoma organizzazione.

Con specifico riferimento a tale ultima questione, la Suprema Corte ha ravvisato l'esistenza in giurisprudenza di «un contrasto conclamato ed insanabile circa il significato attribuibile, ai fini della configurabilità del presupposto dell'autonoma organizzazione, alla presenza di un lavoratore dipendente, ed in particolare circa il fatto che essa costituisca (o meno) sempre ed in ogni caso elemento di per sé sufficiente a configurare l'esistenza del suddetto presupposto...».

Per completezza, si rappresenta che la Sezione VI della Corte di Cassazione (ordinanza 25 febbraio 2015, n. 3870) ha sottoposto al Primo Presidente l'opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la questione relativa all'assoggettabilità a Irap del «valore aggiunto prodotto nel territorio regionale da attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, ed in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti non sussistente una “autonoma organizzazione”

di fattori produttivi».

Alla luce delle cennate difficoltà interpretative, si giustifica l'espressa previsione contenuta all'articolo 11, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» secondo cui: «Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

È in questo ambito pertanto che verranno intraprese le iniziative di carattere normativo chieste anche dagli onorevoli interpellanti.

Al riguardo, si segnala che la legge 24 marzo 2015, n. 34, ha disposto, con l'articolo 1, comma 2, lettera a), la modifica dell'articolo 1, comma 1, alinea, della citata legge delega 23/2014 al fine di prorogare da 12 a 15 mesi il termine entro il quale il Governo è tenuto ad esercitare la delega fiscale. La modifica in parola ha comportato, pertanto, che il nuovo termine di scadenza per l'adozione dei predetti decreti legislativi è fissato al 26 giugno 2015.